



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Comparsa di risposta, affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte: quale efficacia probatoria?

Le dichiarazioni contenute nell'atto di parte (nella specie la comparsa di risposta), contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia di confessione ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l'atto sia sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto.

NDR: in argomento Cass. 27/02/2017, n. 4908 e 18/03/2014, n. 6192.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 31.3.2021, n. 8826

...omissis...

Considerato

omissis convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cosenza - Sezione distaccata di San Marco Argentano, *omissis* e la Società XX di Assicurazioni per sentir dichiarare che il sinistro stradale avvenuto *omissis*, e che aveva visto coinvolte l'autovettura *omissis*, di proprietà e condotta dall'attore, e l'autovettura *omissis*, di proprietà e condotta da *omissis*, si era verificato per esclusiva responsabilità del *omissis* e per sentir condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni riportati nell'occorso;

si costituì in giudizio il *omissis*, che contestò l'assunto attoreo, sostenendo che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva di *omissis*, propose domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati e chiese di essere autorizzato a chiamare in causa la Zzz S.p.a., società assicuratrice del veicolo dell'attore;

si costituì la Società XX di Assicurazioni che aderì a quanto dedotto dal convenuto e chiese il rigetto della domanda dell'attore;

si costituì pure Zzz S.p.a. che contestò le domande formulate dal *omissis*;

all'esito dell'espletata istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza n. 60/2007, pubblicata il 10 aprile 2007, accolse la domanda dell'attore e, per l'effetto, dichiarò che il sinistro in parola si era verificato per esclusiva colpa e responsabilità di *omissis*, che condannò, in solido con la Società XX di Assicurazioni, al risarcimento dei danni liquidati in Euro 80.854,95, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, rigettò la domanda riconvenzionale proposta dal *omissis* e regolò tra le parti le spese di quel grado;

la sentenza del Tribunale fu impugnata con appello principale da *omissis* e con appello incidentale dalla Società XX di Assicurazioni; le altre parti si costituirono anche in secondo grado e chiesero il rigetto delle impugnazioni;

la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 1376/2018, pubblicata il 4 luglio 2018, in totale riforma della sentenza impugnata, ritenuto di dover applicare, nella specie, la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., condannò *omissis* e la Zzz Assicurazioni S.p.a., in solido, al pagamento, in favore di *omissis*, della somma di Euro 85.266,705, oltre interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo, condannò *omissis* e la Società XX di Assicurazioni, in solido, al pagamento, in favore di *omissis*, della somma di Euro 36.654,51, oltre rivalutazione ed interessi legali dal di del sinistro; dispose la restituzione alla Società XX di Assicurazioni delle somme pagate in eccesso in adempimento della sentenza appellata e compensò integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, ivi comprese quelle di c.t.u.;

avverso la sentenza della Corte di appello *omissis* ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo;

la Società XX di Assicurazioni ha resistito con controricorso illustrato da memoria;

gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c..

Rilevato

il ricorso è stato tempestivamente proposto in quanto notificato l'ultimo giorno utile, tenuto conto della doppia sospensione feriale applicabile nella specie, sicchè va disattesa l'eccezione proposta al riguardo dalla controricorrente;

con l'unico motivo, rubricato "Violazione di legge ex art. 360, n. 3 in relazione all'art. 2054 c.c., comma 2, - Violazione di legge ex art. 360, n. 5 in relazione all'art. 2733 c.c.", il ricorrente censura la decisione di secondo grado, sostenendo che la Corte di merito non avrebbe correttamente applicato la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2 in quanto, nella specie, ad avviso del medesimo, alla luce delle risultanze in atti, la dinamica del sinistro sarebbe "chiara ed inequivocabile", "l'atto generatore del sinistro" sarebbe "ben chiaro" e sarebbe "stato addirittura confessato dal suo autore", *omissis*, a p. 2 della comparsa di costituzione in primo grado;

il motivo deve ritenersi in gran parte inammissibile e, comunque, complessivamente da disattendere;

ed invero, non sussiste la lamentata violazione dell'art. 2733 c.c., evidenziandosi che: a) le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia di confessione ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l'atto sia sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente (Cass. 27/02/2017, n. 4908) con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto (Cass. 18/03/2014, n. 6192) e il ricorrente nulla ha precisato in relazione ad una eventuale siffatta sottoscrizione del C., con difetto di specificità al riguardo; b) in ogni caso, la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi, la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito (Cass. 18/10/2011, n. 21509);

inoltre, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (Cass. 25/01/2012, n. 1028; Cass. ord., 5/06/2018, n. 14358); nè la sentenza impugnata risulta affetta da vizi di motivazione, nei ristretti limiti previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella formulazione vigente, applicabile al caso in esame *ratione temporis* (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053);

a quanto precede va aggiunto che, in sostanza, il ricorso tende ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie non consentita in questa sede, non potendo, con il ricorso per cassazione, la parte rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., ord., 7/12/2017, n. 29404);

il ricorso va, pertanto, rigettato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQm

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

